

GRASSI, *presidente della Commissione*. È quello che dicevo io, cioè che può rimanere impregiudicata la questione del ricorso per eccesso di potere.

PRESIDENTE. Ma poichè stiamo facendo una legge, perchè vogliamo lasciare queste questioni ai magistrati? (*Applausi*).

Io mi astengo dal partecipare alle discussioni, ma, in sostanza, quando si dice che resta la disposizione così come è, non facciamo che affidare alle parti e ai magistrati la soluzione di quella questione, che dovremmo risolvere noi. (*Applausi*). Diciamo che cosa si vuole!

Le proposte, in sostanza, sono tre: la prima è di derogare alla legge del 1877 e dire che contro le sentenze arbitrali mandamentali — s'intende per incompetenza o eccesso di potere — è ammissibile il ricorso al tribunale, il quale giudica definitivamente. La seconda proposta, vuole che contro queste sentenze si possa interporre ricorso presso la Corte di cassazione a norma della legge del 1877.

Poi vi è una terza proposta, che cioè contro le sentenze mandamentali si possa ricorrere al tribunale, e che contro la sentenza del tribunale si possa ricorrere alla Corte di cassazione.

La Camera scelga una di queste proposte, ma ne adotti una! (*Applausi vivissimi*).

MAJOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJOLO. Credo vi sia fondamentale un equivoco, ingenerato forse dal testo dell'articolo, in cui manca quella precisione di terminologia giuridica, che tanto piace all'onorevole Carnazza...

CARNAZZA. Che piace a Lei e soprattutto al presidente!

PRESIDENTE. No, no! A me piace soltanto di far risolvere la questione.

MAJOLO. Le Commissioni arbitrali, istituite per decidere queste questioni fra agricoltori e proprietari, sono soggette alla legge dei proviviri, la quale stabilisce che contro le sentenze dei proviviri è ammesso l'appello, per eccesso di potere e per incompetenza, al pretore. Di qui è sorta la controversia, in quanto che, quando si è trattato di appellare dalle sentenze delle Commissioni arbitrali in materia di agricoltura, poichè non poteva andarsi al pretore, che era presidente della Commissione, si è dovuto decidere se andare, nei casi di eccesso di potere o incompetenza, al tribunale o alla Corte di appello.

Alcuni hanno creduto di invocare la legge del 1877, per concluderne che, per le questioni di eccesso di potere, si debba andare alla Corte di cassazione.

Ora la legge attuale non fa altro che determinare che in questi casi l'appello è di competenza del tribunale, salvo poi il ricorso in Cassazione, che non si potrà mai negare contro una sentenza di appello, perchè non può sottrarsi al giudizio della Corte suprema una questione di incompetenza o di eccesso di potere.

Ed allora il testo dell'articolo avrebbe bisogno di una sola modificazione. Dove si dice: « il ricorso è giudicato dal Tribunale » *sostituire le parole*: « l'appello è giudicato dal Tribunale » e la questione sarebbe risolta, mantenendo integra la legge del 1877 e riportandosi alla legge dei proviviri. Anche perchè sarebbe assai pericoloso sostituire la dizione la quale renderebbe solo ed unicamente ammissibile il ricorso in Cassazione perchè per i deliberati della Commissione mandamentale sono esecutivi, e hanno bisogno di un giudizio di appello pronto e sicuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Janfolla.

JANFOLLA. Ho chiesto di parlare, perchè mi sembra doveroso di chiarire bene i termini della questione.

Non bisogna dimenticare che nella prima parte dell'articolo 5 è detto che « contro le sentenze delle Commissioni arbitrali fondamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere e per incompetenza ».

Ciò significa che le sentenze sono inappellabili. La proposta quindi del collega Maiolo di sostituire in seguito, la parola « appello » alla parola « ricorso » non è accettabile, per evidente contraddizione.

Data la inappellabilità della sentenza, è chiaro che normalmente non è ammissibile il ricorso.

Questa è una disposizione del codice di procedura civile che non sarebbe prudente modificare in occasione di una leggina speciale di carattere transitorio.

Nel caso di sentenze inappellabili emesse da giurisdizioni speciali non vi è che un rimedio: il ricorso alla Corte di cassazione a sezioni riunite, in base all'articolo 3 della legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzione.

Ma perchè si possa ricorrere alle Sezioni unite, non occorre un'esplicita disposizione di legge, essendo il ricorso per ec-